# LETTERA AL CITTADINO GIO. VINCENZO BOLGENI SUL PARERE DA LUI PUBBLICATO...

Luigi Maria Buchetti

# LETTERA

*AL CITTADINO*

GIO: VINCENZO BOLGENI

sul parere da lui pubblicato

INTORNO AL GIURAMENTO ORDINATO

DALLA ROMANA REPUBBLICA

A TUTTI

I PUBBLICI FONZIONARII

COLL' ANALISI DI DETTO SCRITTO

*DI*

L. M. B.

ALETOPOLI

1798.

Trovasi vendibile dal Veneto Stampatore
FRANCESCO ANDREOLA a S. FANTIN.

C. A.

SEnto spesso parlarsi da qualche tempo di un vostro scritto sul giuramento dalla Romana Repubblica prescritto a' suoi Fonzionarii, che lecito sostenete, e in niente contrario alla Cattolica Religione. Per quanto l' udirlo censurare da molti, e da Maestri medesimi d' Israele dovesse portarmi un' idea troppo diversa da quella che m' era formato innanzi de' vostri lumi, dottrina, e criterio; ad ogni modo non m' era possibile di ragionarne fondatamente senza aver prima letto fuor d' ogni prevenzione quel foglio. Mi è finalmente capitato alle mani; e mi credo in dovere di presentare a Voi stesso le riflessioni ch' egli mi ha fatto nascere.

Lungi dal credere che la stima, ed Amicizia ne soffrano dovete anzi riceverle siccome un omaggio ad ambedue. Può ognuno pur troppo ingannarsi nelle sue opinioni. Questa è la trista condizione dell' uomo, nè può alcuno imputarlo ragionevolmente a delitto. Allora solo si merita il biasimo, quando a fronte del torto vi si ostina. Al qual difetto le piccole teste son d' ordinario assai più soggette che non le grandi, o perchè queste meglio intendan la

forza degli opposti argomenti, o perchè queste men sedotte da un falso orgoglio un più giusto vanto ripongano, e più difficile nella schietta, e franca confession dell' errore.

Però è che senz' altro a voi stesso appellandomi dico: che il giuramento proposto dalla così detta Romana Repubblica a' suoi Fonzionarii è ingiusto ed illecito, e le vostre ragioni a diffenderlo insussistenti.

E prima dirovvi ch' io non intendo perchè mai la Repubblica, nella di cui Costituzione *nè Religione*, *nè Chiesa*, *nè Cristianesimo neppure vi sono mai nominati*, addattandosi ella ugualmente all' Ateo, che al Cattolico, esiga poi per sicurezza di buona fede un' atto che importa necessariamente l' idea di Religione, e di Dio?

Il giuramento inchiude l' invocazione implicita, od espressa dell' Esser Supremo, che noi chiamiamo a testimonio di una nostra asserzione, o promessa. Giuravano i Gentili pel Sole, e per i corpi celesti, in quanto in essi vi ravvisavano la divinità che informavali. Giuravano per l' onor, per la fede, per quanto aveano al mondo di più sacro, o più caro; ma questi termini, per astratti che fossero, inchiudevano però sempre un' idea religiosa, e preside in fatti a tutti i giuramenti era Giove, siccome vindici eran le Furie.

Il giuramento chiamando a testimonio la Divinità convalida così con atto solenne la nostra parola, avendo sempre gli Uomini di tutti i

tempi supposto che una Persona mai non varrebbe a simil passo senza esser certa, o deliberata di quanto dice, o promette; sapendo che Dio a differenza di Noi mortali vede l'interno dell'animo svelatamente, e castiga chiunque abusando del suo Nome a garante il chiamasse di falsità, o di frode. Però è che il giuramento per corollario involge le due grandi nozioni fondamentali dell' Esistenza di Dio, è del premio ch' Egli inappellabilmente compare secondo i meriti, nozioni che escludono qualunque Ateo, presso i quali a rigore non vi può essere giuramento.

Ciò posto ripeto: come mai la Repubblica, che nella Costituzione prescinde da tutte queste idee, siccome estrinseche, secondo Lei, ai rapporti puramente civili, e che tutte le Religioni, e non Religioni abbraccia indistintamente vien fuori ad un tratto per garantirsi della sincerità delle disposizioni ne' suoi Fonzionarii a comandare un atto che implica di sua natura Nozioni Religiose.

Ma lasciando questa incoerenza molto ordinaria, dove i principj sono ugualmente versatili che mal fondati, nel giuramento, voi dite, all'intenzione si vuole aver riguardo, non alle parole, le quali appena è mai che presentino un senso certo, e determinato così isolare, fuor d'ogni attacco della sottigliezza, o della cavillazione.

Con vostra pace il giuramento si porta sul senso, che le parole presentano nella commune

accettazione, e non sull' intenzione che non si conosce. Chi vi desse a giurare una formola così concepita, che stando alla generale interpretazion dei vocaboli che la compongono ne diduceste un senso, il di cui obbietto fosse non lecito, la giurereste voi in coscienza, malgrado che qualcheduno vi assicurasse che l' intenzione di chi la propone fosse molto diversa dal senso, che le sue parole possono, e devono ingerire? Certo che nò. Per buona, e santa che sia, Voi gli rispondereste, l'intenzion di Costui, le sue espressioni dicon tutt' altro. Riformile dunque, e si spieghi chiaro se mai pretende ch' io giuri; e se diceste altrimenti direste male. Per ugual modo se un' altro vi proponesse a giurare una formola, che nn senso vi presentasse nella generale intelligenza, e lecito, ed ortodosso, avreste Voi difficoltà di giurare per quantunque alcuno asserisse, che a dispetto del senso ovvio delle parole, l' intenzione del proponente fosse cattiva, ed opposta? Certo che sì. Io giuro, direste, nel senso che la commune degli Uomini attribuisce a queste date parole, e non sull' intenzione che qui non si vede, nè si manifesta. Io non sò d' altra intenzione da quella infuori che per le parole appunto sì esterna, che la materia costituiscono del giuramento.

Senzacchè Voi date a questa massima troppo più di latitudine che non conviene. Le parole son, non ha dubbio soggette alcuna volta ad avere più d' un significato; però è che

il contesto in quel caso deve decidere del loro senso assoluto, o l'intenzion se vi piace, non mentale, nè tacita, ma chiaramente espressa da chi prescrive la formola. Se non che in quel caso ha sempre il Prescrivente un gran torto di usar tali espressioni che importino questa oscurità, e doppiezza, e vogliensi le parole ordinare per modo che il loro vero senso comparia netto, e piano a prima giunta. E per quanto sia vero, astrattamente parlando, che le parole posson essere sottoposte ad equivoco, è pur vero egualmente che una formola si può prescrivere così evidente che non lasci alcun luogo ed ammettere verun altro significato opposto a quello che si vorrebbe.

Voi dite che *giuro odio alla Monarchia* vuol dire quanto: Giuro di non far cosa, nè favorire progetto tendente a rimettere la Monarchia, ch'è quanto dire: Giuro di non far nè promovere cosa contraria all'attuale Governo; il che poi viene in ultima analisi a risolversi nel solito giuramento di fedeltà, che ogni Governo prescrive espressamente ad alcuni più importanti Membri dell' Amministrazione; e la ragione non men che il dovere esige da ogni individuo, poichè nessuno nella capacità di membro ha diritto di turbar l'ordine legalmente stabilito in un Governo. Perchè dunque ciò posso introdurre una formola insistata, usitatissimo essendo l'oggetto, e adoperare in essa parole nella commune accettazione diversa dall' intenzione che assicurate del Legislatore?

, Odio è sempre un' atto interno dell' animo, una operazione della volontà non sempre libera, ma certo sempre viziosa, dove l'oggetto formale non sia intrinsecamente buono. Odio significa quello precisamente che non volete, cioè abborrimento, e detestazione, tutti atti interni, non ha dubbio, dai quali poi si derivano gli effetti esterni di parole, o di opere. Voi escludete questo significato, che è da altro il vero, ed ovvio della parola, e con definizione tutt' affatto arbitraria, perchè insolita, volgete questo vocabolo a significar solo l'azione. Escludete la causa, ch' è da questa parola espressa, e la volete forzare a indicar solo gli effetti, ch' ella mai non esprime, per quanto possa produrli, e dite per prova che la Nazione non comanda mai atti interni, *di cui non si cura*.

1 Dovevate dire piuttosto *di cui non giudica*, poichè *curar* li dovrebbe ogni savio Legislatore, ed eccitare, e promovere quanto può, essendo questi la fonte, d' onde emanano gli atti esterni. Dio solo ha diritto di comandarli, ed Egli solo può giudicarne; ma gli Uomini in vista della loro importanza possono, e devono eccitarli, convincendone l'intelletto, dimostrandone i buoni effetti, ed allettando i particolari colla ragionevolezza, e coll' utile che ne riviene. Un malaccorto Legislatore che non li curasse, con ciò solo torrebbe ogni forza, ed ogni energia derivante dai sentimenti di Religione, di Probità, di Onore, che tutti

per altro son atti interni. Sarebbe un pretender che gli alberi prosperassero nella essenzial loro vegetazione, dopo averne tagliate le radici, ed esiccati i succhi che li nudriscono. Si torrebbe con ciò ogni spiritual relazione, ogni tendenza in Dio. Niente impedirebbe in tal caso che una Repubblica esistesse di soli Atei contro a ciò che la sana ragione dimostra in contrario. Però l'asserire che *il Governo Civile cura ed ha di bisogno degli atti esterni di parole, e di opere, dai quali SOLI dipende la sicurezza, la tranquillità, il buon ordine, la felicità insomma del Popolo, e del Governo* è una proposizione per lo meno malissimo espressa. I soli atti interni, se non si riducono al pratico, ognun sa benissimo che sono di niun effetto al ben Pubblico; ma se gli atti esterni non sono accompagnati dal senso interno della Giustizia, del dovere, dell'ordine saranno un mero prodotto di macchina, o di basso egoismo, che non sarà mai di alcun vantaggio reale nè in Monarchia, nè in Democrazia, nè in qualsivoglia Governo, limitati e ristretti al solo utile personale, senza ulteriore tendenza alla Società. Nè gli atti interni, nè gli esterni hanno ad essere soli. Nel primo caso sarebbe l'Uomo inattivo, nel secondo un'Ateo. Tutti e due vanno congiunti, ed allor si produce la verà felicità del Popolo, e del Governo.

Ma checchè sia del curarli, o non curarli che faccia la così detta Romana Repubbli-

ca, non aveva mo' Ella in tutta il suo dizionario altro vocabolo più addattato a fare intendere ch' ella niente più esigeva se non se la promessa avvalorata dal giuramento di non far giammai cosa tendente a richiamare l'antico Governo contro l'attual forma introdotta, senza punto mischiarvi quella parola di *odio* che ragionevolmente allarma, e confonde non pure il Grammatico, ma il Cristiano?

E tanto più che quest' *odio* (che buonamente ogni Uomo intende per detestazione) oltre la *Monarchia* si porta su un' altro oggetto intrinsecamente cattivo, che è *l' Anarchia*, la quale nella prescritta formola in forza di quella particola copulativa *e* le è assolutamente connessa. Ora il ridurre due cose fra loro opposte, quanto Monarchia, ed Anarchia sotto una classe medesima, e sotto il medesimo denominatore fa nascere con ragione il sospetto che quella vostra caritatevole spiegazione sia affatto gratuita.

Questo sospetto si avvalora assai più veggendo che ogni sostituzione a quella parola *odio* rigettasi nel Giurante, e quel vocabolo per lo meno ambiguo si esige puramente, e semplicemente, senza neppur l'aggiunta di quella vostra dichiarazione. Che pensar mai di una simile ostinatezza, o qual motivo prestarle? Qui viene in campo la vostra massima generale che riguardar si deve all' intenzione, la quale, secondo Voi, costituisce l'appoggio del

Giuramento, e spiega i vocaboli dove fosse-ro o non esatti, od oscuri.

Vediamo se almeno da questo capo divenga chiara la formola del giuramento. E prima dell' intenzion di chi voi parlate? della Romana Repubblica, senz'altro mi rispondete. Il Popolo Romano (per usare il linguaggio più esatto della Democrazia) Libero, Sovrano, Independente ha diritto per mezzo de' suoi Rappresentanti di ordinare tutte quelle misure che giudica più convenienti al suo ben essere; e l'intenzione del Popolo Romano che ha ripresi i suoi dritti imperscrittibili, ed inalienabili dalla memorabil giornata dei 15. piovoso, o 13. febrajo vecchio stile è che per la parola *odio* non intende che il Giurante faccia alcun atto interno di detestazione, del quale non sa che farne, ma che prometta solo con giuramento di non fare, o tentar cosa alcuna per richiamare l'antico Governo, o stabilir l' Anarchia. Che i suoi sentimenti poi, ed intenzioni non siano in parte alcuna contrarj alla Cattolica Religione si prova dal non parlarne ella in tutta la Costituzione nè punto, nè poco, come di cosa estrinseca affatto al suo soggetto. In fede di che (avreste dovuto aggiungere per dar qualche forza all'interpretazione, e torla dal rango di insignificante, e gratuita). Io deputato speciale della Repubblica Romana una, ed indivisibile nella capacità di Teologo dichiaro, ed affermo quanto sopra. Senza questo come sapete voi que-

ste intenzioni, e d'onde le arguite voi, o dove avete uno speciale mandato per dichiararle?

Caro amico siamo sinceri. Ho paura che le intenzioni della Romana Repubblica sieno così incontrastabili, quanto la sua Sovranità, libertà, e indipendenza, vale a dire ch'ella in tutto questo negozio sia stata puramente passiva. Nel qual caso per buone, e cattoliche ch'io mi abbia le intenzioni del buon Popol Romano Sovrano, e quelle ancor se volete, del Consolato, ch'egli ha conosciuto per un affissa carta sulle pubbliche cantonate delle strade; le intenzioni non sono già a ripetersi dalla Romana Repubblica, che non v'è entrata nè in bene, nè in male; ma sì dal Sovrano occupatore che le ha detto in forza de' suoi diritti di bajonetta coperti dal fogliame di un nuovo, e ridicolo gergo. To' questa costituzione che si dirà costituzion tua, e to' questa formola che farai giurare a tuoi Fonzionarii. Laonde a non farci illusione cerchiamo qual sia l'intenzione della Repubblica Francese, che la comanda, in vigore della sua occupazione, e lasciamo stare il Popolo Romano, di cui Dio abbia misericordia.

Il miglior mezzo di arguir le intenzioni di una Persona oltre alle parole è il desumerle da suoi fatti medesimi, che non son tanto come le parole soggetti ad oscurità, ed inganno. Su questo piede giudicando del senso dell'espressione vi dico: ch'ella per *odio* inten-

se proprio una detestazione, un fanatismo contro la Monarchia, che titola sempre indistintamente di Tirannia; sul qual sentimento esagerato, e sul qual pazzo orgasmo va calcolando le più efficaci risorse; e che quanto è da lei colla più patente intenzione del mondo vorrebbe esclusa ogni idea di Cattolicismo, perchè essenzialmente contrario alle sue massime, a' suoi principj, a' suoi fatti; e che tale è il vero suo fine, non solo del non parlarne, ma del nemmeno supporla. E qui ritenete ch'io non intendo col nome di Repubblica Francese tutta la Communità degli abitanti compresa in questo nome, ma la sola maggiorità, o assoluta, o supposta de' due Consigli, o del Direttorio, la quale fa da Sovrano, e intima col fatto, e prescrive le leggi che vuol si credano un risultato, o l' espressione dell' opinion generale del Popolo (deffinizione in Democrazia de la parola *Legge*) eretto ipoteticamente, ed illusoriamente in Sovrano, e fuor d'ipotesi tutt' altra cosa. Esaminiamo dunque i Sentimenti in varie epoche da loro espressi, i lor decreti, il lor procedere, ed arguite poi se potete intenzioni dopo ciò precisive, ed innocenti.

Sul bel principio della Costituzione fatta dalla prima Assemblea anzi sul preambolo stesso vi ebbe molto a che dire perchè s'inserisse l'asciutta invocazione dell' Esser Supremo, rigettando l' antica Cattolica usitata in tutti gli atti solenni, ed in tutti i trattati,

della Santissima Trinità, opponendovisi con mille pretesti coloro, che a più gran passi miravano in punto d' irreligione perchè del tutto si omettesse, come venne lor fatto senza molto contrasto nell'altra detta *Costituente*. E poichè pur bisognava che della Religione vi si parlasse, in quanto almeno riguarda quegli atti esterni, che necessariamente rientrano nei civili, la Religione Cattolica, che fino a quel tempo era stata dominante in quel Regno, venne dispossessata da tal prerogativa giustissima, malgrado le coraggiose proteste del Clero, e quelle di un' illustre minorità dei Nobili, e malgrado ancora (ciocchè nei principii loro medesimi avrebbe dovuto decidere, essendo il Popolo a loro detta Sovrano) malgrado, dico, la general volontà de' lor Commettenti, i quali ne' lor mandati aveano concordemente ordinato che la Cattolica Religione fosse ne' suoi diritti serbata, di cui godeva. Ma Essi di questi mandati si valsero bensì per costituirsi in forza lor deputati, e fattane la verificazione sostennero che ogni Autorità da loro si emanava, ma poi con lestissimo gergo di frasi assurde, SE, e non LORO sostennero dover disporre di tutto; e quello ch'è più ridicolo nel nome stesso de' lor Commettenti, da cui voleri palesi così scandolosamente, e impudentemente si sottraevano. Quali decreti ponessero nella Civile Costituzione del Clero, e quai sementi ad avvilirlo, a separarlo, a corromperlo, ed a gradatamente di-

struggerlo, dopo di averne invase le proprietà, e i diritti, voi vel sapete senza ch'io tor-ni a ricordarlo.

Ne' giorni poi dell' Assemblea Costituente sapete a quali eccessi sia giunta, tolta ogni maschera, e come a derisione si volsero gli oggetti più sacrosanti del Cristianesimo, le Croci, i Calici, e il deposito stesso più reverendo delle Scritture. Sapete lo spoglio di ogni pensione ai Ministri Cattolici, facendoli ad un tratto passare dallo stato di piccoli Pensionarii sui proprj lor beni a quello della mendicità più assoluta. Sapete le pubbliche professioni di Ateismo, le bestemmie applaudite in quel Consesso, i gentileschi riti introdotti nelle lor feste, abolendo quant'era in loro ogni memoria delle Cattoliche, e sconvolgendo l'ordine stesso, e la nomenclatura dei mesi, delle settimane, e dei giorni tutti gli sforzi adoperati per toglier di mezzo ogni idea fin della immemorial reverenza alla Domenica. Queste cose, ed altre molte voi le sapete, e sapete anco che nessun Atto solenne fu fatto poi che questi sensi mai richiamasse, e queste pratiche.

Lo spirito di questi empj principj sussiste ancora visibilmente. E se qualche momento parve pure l'opinione del Popolo nella ma gradissima maggiorità molto diversa prender qualche influenza in quel Congresso, sapete come al 18. Fruttidoro pochissimi individui ribellando, e cacciando il Costituzionale So-

vrano Rappresentativo colla forza medesima a lui dalle leggi soggetta, ogni ritorno distruggessero all'ordine, alla Giustizia, alla Religione. Da costoro, diciamo il vero, e non da altri viene il Giuramento prescritto; ed in costoro possiam noi supporre, senza farci una sciocca illusione, sentimenti di Religione, e di Cattolicismo? il lor silenzio interpretare a rispetto, e alle loro espressioni accordare contro la forza della parola, contro le aperte lor viste, contro i fatti stessi più decisivi un senso contrario, ed onesto?

Nè mi steste a dire che qualunque sieno le opinioni della Legislazione, o i fatti del Direttorio sulla Francia, gli occupatori di Roma hanno solennemente promesso di conservare intatta la Religione professata dai Popoli in Italia, o per lo meno di non attentare mai cosa in contrario. Queste medesime dichiarazioni appoggiate sulla lealtà loro si estesero alle proprietà degli Individui, e voi sul luogo stesso non potete ignorare come siansi mantenute fino ad incutere detestazione, e ribbrezzo a molti Ufficiali, e soldati di quell'Armata, testimonj oculari dei tanti eccessi, che pubblicamente vi fecero le lor dichiarazioni, e protesse giurate, benchè senz'effetto; e sapete qual conto si debba oggimai farne.

*Cui non notus Hylas?*

E dopo ciò vorreste darmi ad intendere che le loro intenzioni garantiscono, e spiegano un

senso Cattolico della formola in questione ? Prendere nella parola *odio* alla Monarchia il senso ovvio ch' ella presenta, e vedrete presto che le espressioni sono perfettamente unissone all' intenzione. Girate l'occhio sulle sacre Persone Auguste di tutti i Sovrani, esaminate come in vigore de' lor principj veri si pensi, si parli, e si scriva da chi diffatto comanda in quella sede antichissima del Cattolicismo, e dagli individui loro fautori nelle diverse nominali Repubbliche a lor soggette, e troverete presto di che convincervi. Ho vedute quattro rivoluzioni personalmente in questi pochi anni, e posso parlarne exprofesso.

Ma quando ben non avessimo così trista prove di fatto in contrario sulle reali intenzioni della Francese Repubblica, *il non aver essa mai dichiarato con atto pubblico, ed Autentico in qual senso esiga il giuramento presentando la Costituzione* non vi par egli che metta un ragionevol sospetto su le sue viste, anzichè fornire una prova di confidenza ? Se ella agisce di buona fede, perchè vedendo la ritrosia, ed il dubbio a giurar detta formola noi toglie ella ad un tratto, sostituendone un' altra niente equivoca, o non fà ella un' opportuna dichiarazione del senso in cui la esige ?

Ma a che serve ? voi dite: *Ella non parlò mai, nè di Religion, nè di Chiesa, nè di Cristianesimo, dunque è evidente che tutto de' prendersi in senso civile*. Come di grazia vien ella codesta illazione ? ella non ne parla dei

tutto, dunque non v'è contesto da cui inferir spiegazione, e non: dunque tutto de' prendersi in senso Civile. Il silenzio della Costituzione può destare più congetture, ed ognun farà quella che crede più verosimile partendo da differenti dati. La congettura però non farà mai una prova; dove manchi la prova sussiste il dubbio, ed in istato di dubbio non si può far giuramento, il qual de' conoscere chiara, e precisa la latitudine del suo impegno.

Ma supponiamo pur che s' intenda in senso Civile, l'odio lascierà perciò d' esser odio? Sien quanto volete politici affatto, e civili i motivi che lo determinano, l'odio sarà sempre un'atto interno portato da tali dati motivi su tal dato oggetto, sarà sempre un sentimento illecito, dove intrinsecamente cattiva non sia la cosa che lo determini. Odio supporrà sempre un affetto, e non un' azione, la qual non può esserne che la conseguenza. In fatti per opposto all'*odio* vi mette l'*attaccamento*, il qual termine di contrapposto non può significare che Amore. Altrimenti non vi sarebbe necessariamente, ed implicitamente l' odio rinchiuso, come asserite. Par che questa metafora voi la spieghiate in rapporto della sola azione, e la confondiate con la fedeltà, e da questa confusione appunto tiriate un' argomento contrario. Ma in questo caso l'attaccamento sarebbe un sinonimo di fedeltà, ed un inutile pleonasmo.

Ma se malgrado tutte queste apparenze di atto interno, che il vocabolo implichi di sua natura nella commune accettazione degli Uomini, Ella già non ripone l'*odio* nel *sentimento*, ma sol negli effetti, l'*Attaccamento* non nell'*adesione dell'animo*, ma nel non *dire*, *o far cosa contraria alla Costituzione*, perchè, ripeto sempre, non hà la Repubblica spiegata la sua intenzione? Perchè non redigere la formola del giuramento per modo che fosse questa riserva espressa? Perche soprattutto allor quando richiesero alcuni di inserirla ha ella altamente rifiutato quest'atto? Non deve egli forse il giuramento esser chiaro, preciso, senza equivoco alcuno, od espression sotto intesa; e non dev'egli colui che giura conoscere almeno d'una maniera certa l'oggetto della sua obbligazione?

Di più che dovrem noi pensare di un tal giuramento? Io devo dunque giurare di mantenere una Costituzione, di cui non conosco, almen praticamente i rapporti? a cui l'esperienza ed il tempo non hanno impressa per anche la lor sanzione? giurarla così com'è rapsodiata d'un'altra niente meno consolidata, fino al momento che verrà poi ricorretta, o cambiata? Convien confessare che questo è un giuramento assai strano; ed un impegno molto al di là di quello che si convenga.

Che cosa è mantenere, se non garantire da ogni attacco una cosa che uno si obbliga di conservare? Molte sono le maniere con cui

si nuoce alla conservazion di una cosa. Si nuoce coi fatti, colle parole, coi scritti: Si può nuocere alla Costituzione coi fatti, con decisi atti di ribellione, o di violenza. Niuno certo sarà di me più convinto che questo modo di nuocere alla Costituzione dev' esser con ogni severità contenuto, e punito. Sarebbe questo un uscire dall' ordine di ogni diritto, che nessun particolare ha giammai nella sua sola capacità di individuo. In tal caso però è la violenza che si reprime, e non precisamente la Costituzione che si mantenga. Ma si può nuocere direttamente alla Costituzione con parole, o con scritti, verbalmente provando, o per iscritto ch' ella ha diffetti essenziali.

Or che fà la Repubblica esigendo da suoi Fonzionarii il giuramento di mantener la Costituzione finche piaccia ad una legislatura qualunque cangiarla? ella impedisce in quest' intervallo di tempo ogni onest' Uomo; il qual creda l' attuale Costituzione, o imperfetta, o cattiva d' illuminare i suoi Concittadini sulle imperfezioni, e sui vizj ch' ella può contenere; dacchè non sarà certo fedele al suo giuramento di mantenerla, ove ne dimostri i vizj, e le imperfezioni, e farà certo mancare in chi legge o l' ascolta quell' attaccamento, che la Repubblica esige d' una maniera così pronunciata.

Ma hà ella poi, domando io, il diritto di imbrigliare così i pensieri? E come può ella

pretendere che la ragion pubblica non si manifesti che a certe epoche da lei fissate, e che fuori di questi tempi privilegiati non possa prodursi che con pericolo, o con rimorso? Oltrecchè questo è un vero attentato a que' diritti imperscrittibili con tanto chiasso locati fra i diritti dell' Uomo, e direttamente offende la libertà di pensare in politica. Ed egli certo mi pare un assurdo che proclamando essa la libertà di pensare, e di scrivere in Religione, la libertà poi impedisca di pensare in politica. Ma avvezzo a molte altre inconseguenze che trovo, niente più oggimai mi sorprende.

Rifletto anche, volendo andare più oltre così di passaggio, che quell' Articolo 344. del titolo IV. non è niente proprio a garantire la libertà politica del pensare. Che dice egli codesto articolo? „ *Che non si può proibire ad alcuno il dire, scrivere, stampare, e pubblicare i suoi pensieri.* " Comunque sia dell' utile pubblico che questa disposizione importi, o nò in tutta questa estensione, su cui molte cose potrei riflettere; vedo assicurata questa libertà senza limiti. Ma segue appresso: „ *Ognuno sarà responsabile di ciò che avrà pubblicato. Fintantocchè la legge abbia determinati i casi di questa responsabilità, il Consolato è incaricato di procedere contro gli scritti calunniosi o sediziosi* " Or questa legge è ancora a farsi; e se questi casi dalla legge previsti fosser moltissimi? se fossero determinati in guisa

da notabilmente impedire lo sviluppo di queste idee? Se il giuramento stesso così com'è concepito fosse uno dei casi dalla legge previsti? Che mi varebbe codesta libertà promessami nel preambolo, e toltami appresso nelle disposizioni particolari della sua Costituzione? Chi la impedirà all'articolo *Scritti sediziosi* di chiamar tali alcuni scritti, che non saran forse che ragionevoli, così come le sue Autorità chiamano oggidì attentato contro l'ordine pubblico non pur ogni resistenza alle lor volontà, ma per fino alle loro opinioni? E fino a tanto che questa legge si faccia avranno i Consoli la più gran latitudine, e dispor ne potranno a capriccio, od a seconda fors'anco delle passioni lor personali? E questa sarà libertà? Vedo io bene che alcuni degli esposti riflessi son più nel gener politico, che nel religioso, più indiretti, che diretti al punto di cui trattiamo. Ma la connessione per altro non è per questo ideale, e provan d'accordo la formola del Giuramento in questione non pure illecita, ma irrepubblicana; e quel ch'è più irragionevole.

Venendo ora ai tre articoli che *pajono* siccome dite offendere la Podestà Ecclesiastica, osserverò francamente, che questa sola apparenza, molto più se ragionata, fa da se sola un gran torto ad una Costituzione formata per uno stato Cattolico, in cui l'apparenza medesima di negligenza, o di sprezzo non solo è moltissimo ingiuriosa, ma diciam chiaro, moltissimo anco impolitica.

L'Uomo prima è Religioso, che Cittadino, appartenendo per ogni dovere di ordine prima a Dio, che alla Società, anzi alla Società solamente in ordine a Dio. Questa verità è evidente nella sola Religion naturale, non che nella Rivelata, che è spiegazione, e perfezion della prima. Però è che tutti i Legislatori anche fino dalla più remota antichità nelle civili loro legislazioni, innanzi ogni cosa credettero dover ricordare ai Cittadini il rispetto alla Religione, prima che alle leggi; anzi credettero di non poter munirle mai meglio, che della sua medesima influenza, raccomandandosi esse per quel capo assai più efficacemente, che per qualunque altro mezzo. Quindi l'

Αθανατους μεν πρωτα Θεους τιμα
*Tu innanzi tutto i Numi eterni onora*

era il preambolo più augusto delle loro politiche Costituzioni, e giovava a conciliar loro ad un tempo, e riverenza, e presidio. Io non mi stenderò su questo punto di assoluta convenienza, sapendovi troppo convinto della verità, e importanza di quest' assunto, e crederei farvi torto col neppur dubitarne.

Ciò posto il non parlarne questa vostra Costituzione nè punto, nè poco sarà sempre oggetto di grandissimo scandalo, e di ignoranza imperdonabile de' suoi medesimi interessi dacchè i Cittadini tanto saranno morigerati, ed utili al ben pubblico quanto saran religiosi; verità pure che voi confesserete egualmente, e

saprete mettere in luce assai meglio che non farei io stesso.

Ma il suo scopo, voi dite, non mira che al Governo Civile, e lascia la Religione in tutta quella riverenza che l' è dovuta. Io capirei facilmente questo vostro ripiego, e vorrei farne almeno le viste, se la Religione com' è tutta spirituale nella essenza, ed origine, lo fosse egualmente nelle sue pratiche, che spirituali sono e si dicono per rapporto alla Religione da cui emanano, ma non lasciano d' essere esterne, e parecchie pur di confondersi cogli atti stessi civili. Se il non parlarne fosse il lasciarla in tutta quella pienezza di esercizio, di cui godeva innanzi, tutto andrebbe benissimo; ma domando io: Se la Costituzione nella generalità delle sue espressioni che tutto assorbono quanto v' è di esterno, venisse in opposizione a queste pratiche, come andrebbe poi la faccenda? Sarebbe egli un mantenerle il non parlarne? Le infrazioni sarebbero per ciò ripresse, non avendo ella posto alcun limite? La Costituzione che garantisce coi mezzi ché sono in sua mano le leggi civili, queste garantirebbe unicamente; e non potrebbe il Governo Civile co' suoi principj reprimere le infrazioni dell' Ecclesiastica Costituzione se non se in quanto fosser descritte negli articoli delle leggi civili, e non altrimenti. Dunque non parlandone ella lascerebbegli impuniti, perchè estranei al suo foro. Dunque tutti gli atti civili della Podestà Ec-

clesiastica resterebbero senza effetto nel Foro Civile, perchè estranei alla Costituzione.

Ma come son essi estranei? Mantien ella, o non mantiene la Religione? Nel secondo caso tutto s'intende; ma resta solo ad accordar la promessa formalmente, e pubblicamente fatta, e promulgata di rispettarla. Il qual rispetto sarebbe certo ridicolo se non si volgesse che alla fede, ed ai dogmi, non essendo neppure in suo potere di attentar contro le opinioni; ed illusorio se estendendosi alle pratiche esterne ne impedisse le leggi, le restringesse a suo capriccio, o limitasse il rispetto alla sola parte negativa, senza prestarvi il suo braccio. Fu, non ha dubbio, in questa condizione la Chiesa ne' primi secoli riguardo al Governo Civile; ma converrete che un elogio sarebbe di vera infamia per questa vostra Costituzione, s'ella niente più rispettasse la Chiesa di quello che già facesse un Tiberio, e ad un riguardo si avesse il non trattarla sul piede dei Neroni, e dei Giuliani. La Chiesa di Gesù Cristo malgrado questa condotta sussisterebbe, e troverebbe tra suoi seguaci degli Uomini degni dell'Evangelio, siccome allora trovava tra le persecuzioni dei martiri; Ma lascerebbe per questo d'essere la Costituzion meno ingiusta; e meno oltraggiosa, col suo silenzio, o non curanza che vogliam dirla? Niuno certo dirà questa innanzi ne un rispetto, massime in un paese Cattolico; circostanza che merita il più grande riflesso.

La mira nel promettere rispetto alla Religion Nazionale che fecero i Francesi non poteva essere che il risultato, o della convenzion del diritto che quel Popolo aveva di non essere molestato nella Religion de' suoi Padri, il che si riserba dai diritti stessi di guerra, o di politica per non esporre se stessi a conseguenze talora incalcolabili, o in forza in fine de' lor principj medesimi sulla religione, e sul culto.
Nel primo caso la Costituzion che si dava ai Romani doveva esser d'accordo con questa massima in tutta la sua estensione, e non parzialmente. Nel secondo caso sarebbe stato l'effetto di un timor non ingiusto; ma doveva anche serbarsi dopo il pericolo, affinchè questa misura non degenerasse nella pubblica opinione in bassezza, tanto più rivoltante, quanto più indegna della loro lealtà decantata. Nel terzo caso poi; sostenendo i principj della Costituzione francese il diritto inerente al Popolo di costituirsi a suo modo in qualità di Sovrano (e tale era secondo Essi da quel momento medesimo che fu proclamato libero) doveva poi egli forzarsi sulla nuova Repubblica in aria di regalo una Costituzione, che la Religione del tutto ommettesse da loro sempre considerata non sol come parte, ma come norma del lor Governo, senza neppur esplorare sotto l' usato pretesto di turbolenza, e di confusione il lor voto reale? Perchè pomposamente affiggerla nell'epigrafe stessa framezzo alla libertà, ed alla uguaglianza in vista adognuno? Tutto dun-

que il suo trionfo finir doveva con questa inutile formalità, senzacchè si dovesse parlarne più altro?

Vedo io bene che questa Religion confessata per norma, e base della Civile costituzione, troppo forte sarebbe stato il contrasto colle transazion susseguenti. La sua luce divina penetrando nei gerghi astrusi delle lor massime contrariate avrebbe i più cari progetti della Cupidità, e dello Spoglio, primo, ed unico scopo della loro invasione. Sarebbe stato men male, o certo meno contradditorio il non promettere di rispettarla, che ridur la promessa nell'atto pratico ad un negativo e non più.

Ma questo negativo almeno è Egli sostenuto dai fatti? La Costituzione che mira al solo Governo Civile, e mai non parla nè di Religion, nè di Chiesa, nè di Cristianesimo garantisce Ella le sue istituzioni, i suoi Ministri, che non perdon per questo la qualità di Cittadini, stati fin a quel tempo riconosciuti per tali dallo Stato Civile, e legalmente investiti delle proprietà loro assegnate? Per qual nuovo articolo dei diritti dell'Uomo, o del Cittadino possono eglino derubarsi, spogliarsi, cacciarsi dai loro asili, e dal territorio stesso della Repubblica come nimici, sciogliersi dai loro impegni contratti, e riconosciuti, aggravar le famiglie, ond'erano usciti di un nuovo peso, o lasciarli in braccio alla mendicità, e al disagio? E' egli questo un non prestare il suo braccio nè in favore, nè contro? Ella non parla,

ma spoglia, non se ne immischia, ma 'invade, non regola che il Governo Civile, ad abolisce ogni pia istituzione formata a decoro, e ad aumento della Cristianità, e del culto; promette di mantener, ma distrugge.

Nè mi stesse mai ad opporre che tutte queste irregolarità, mutazioni, e spoglj sono l'effetto imprescindibile di un Nuovo sistema; giacchè fissandosi un Nuovo dovea distruggersi per conseguenza l'antico. Prendete a risposta la dichiarazion dei diritti dell'Uomo posti in fronte alla vostra costituzione. Si dice là *che nessuna Legge Criminale, o Civile può avere alcun effetto retroattivo*, che: *Tutte le contribuzioni sono stabilite per la utilità generale; esse devono essere ripartite tra i contribuenti in proporzione delle loro facoltà*. Applicando questi due soli articoli, come mai giustificare nè meno colla Costituzione alla mano le infinite abolizioni, e saccheggj che si son fatti, e spesso senza a'cuna benchè menoma indennizzazione agli individui che n'erano legalmente investiti? La Legge che per tutti i Cittadini non guarda che innanzi, per i Ministri della Religione si porta a guardar anche indietro? Tutti i Cittadini son gravatissimi di enormi contribuzioni, a cui benchè liberi, benchè Sovrani non hanno neppur per sogno mai consentito, nè verificato il bisogno; i più facoltosi sono senza proporzione, arbitrariamente oppressi sotto mille pretesti che la multiforme fiscale Cupidità sa trovare, onde così pareggiarli con

una eguaglianza che non si ristringe alla legge coi più malagiati; ma i Ministri del Santuario per una eccezion singolare son del tutto spogliati, e cacciati dal loro a berghi, e molti di essi proscritti senza riguardo. In verità che questa vostra Costituzione tacendo è molto ingiusta; ed è maraviglia che Voi, troviate tutto questo procedere assai regolare.

Ma qui senza avvedermi rientro in un altro vostro parere, che una particolar discussione vorrebbe, ed un esame più accurato di que' princip; che avvanzate. Ristringendomi però al presente, è molto strano che dopo tutte le cose dette abbiate quasi in atto di sorpresa a domandare con qual fondamento si vog ia qui *intrudere* la podestà Ecclesiastica? Questa emanando da Dio medesimo sarebbe lo stesso che dirci come Egli ci entri negli Umani stabilimenti. La Chiesa vedendo i suoi diritti per questo silenzio impediti non è nè *estraneo*, nè *intruso* il titolo per cui protesta in contrario.

Sebbene a meglio seguir passo passo tutto il contesto del vostro scritto ho giudicato di trascriverlo fedelmente, aggiungendovi quelle osservazioni che mi sono parute del caso, ed alle quali senza far qui ulteriori ripetizioni rapportomi senza più.

Voi le esaminerete a vostro agio, e troverete nella vostra rettitudine, che se indotto vi siete a pubblicar il vostro parere per illuminar forse coloro che vi dissentivano, dando alla formola del giuramento una spiegazione se non

ragionevole, almeno sana, o tolerabile in quell' ipotesi, io da questi stessi principj mi trovi obbligato a disingannare quant'è in poter mio coloro, che dalla vostra Autorità, più che da vostri argomenti lasciati si fosser sedurre, senz' altra disamina. Sapete l'antico proverbio: Amo Platone, ma amo ancor meglio la verità. In questa sola vista scrivo, e con questa ancora sono, e sarò sempre.

*T. V.*

*L. M. B.*

# ANALISI

E D

OSSERVAZIONI

SUL PARERE PUBBLICATO

*DAL CITTADINO*

GIO: VINCENZO BOLGENI

INTORNO AL GIURAMENTO PRESCRITTO

*A'*

SUOI FONZIONARJ

DALLA REPUBBLICA ROMANA.

# GIURAMENTO

PRESCRITTO DALLA

## REPUBBLICA ROMANA

A' SUOI FONZIONARII.

*Giuro odio alla Monarchia, ed all' Anarchia, fedeltà, ed attaccamento alla Repubblica, ed alla Costituzione.*

# PARERE

DEL CITTADINO

## GIO. VINCENZO BOLGENI.

### TESTO.

E' regola certissima, riconosciuta, ed ammessa da Tutti senza eccezione, che le parole, le frasi, le proposizioni di uno scritto, libro, o parlatore si debbano sempre intendere in quell' unico senso, che fa a proposito, e mira diret-

tamente allo scopo, al fine inteso dall' Autore. Certa cosa è, che l' Autore (se non è pazzo) parla in quell' unico senso che tende allo scopo, e fine che Egli ha in mente. Dunque quando sia ben cognito, e fissato il fine, resta fissato anche il senso *unico* delle espressioni usate dall' Autore.

## OSSERVAZIONI.

Ritengansi bene quelle ultime parole: quando sia ben cognito e fissato il fine resta fissato anche il senso unico delle espressioni usate dall' Autore.

## TESTO.

Questa regola toglie gli equivoci, de' quali è pieno il linguaggio umano per le parole, le quali in grandissimo numero possono avere due, o più sensi; e molto più per la combinazione delle parole, la quale può avere più d' una intelligenza.

## OSSERVAZIONI.

Certo parole in grandissimo numero possono avere due, o più sensi, e molto più la combinazione di esse può presentare più d' una intelligenza. Però è, che bisogna far scelta di quelle, che non abbiano simile inconveniente. Le parole vanno intese nel senso che la comune accettazione loro accorda; e chi stende

la formola deve combinarle per modo che non ne risulti, quanto è possibile, oscurità, e doppiezza, massime trattandosi di un atto così importante, e solenne com'è il giuramento.

## TESTO.

Questa medesima regola è necessarissima ad adoperarsi nel leggere la Sacra Scrittura per non errare di errori gravissimi, e contrarj alla fede.

## OSSERVAZIONI.

Per non errare di errori gravissimi, e contrarj alla fede nel leggere la Sacra Scrittura, la regola sicura, e Cattolica è di attenersi al senso che la Chiesa definisce: A Lei tocca siccome a Maestra l'interpretarla definitivamente, perchè sola guidata dallo Spirito Santo, e però infallibile, secondo la promessa formalmente a Lei fatta da Gesù Cristo medesimo. Ogni altra interpretazione per ragionata, e plausibil che sia non potrà avere che una privata Autorità. Nelle transazioni Umane il solo raziocinio basta; i dogmi abbisognano di una Sanzione ancor più augusta, la dichiarazione cioè della Chiesa.

## TESTO.

*Applicazione della Regola.*

Evidente cosa è ad occhio che la Costituzione della Repubblica Romana, tende tutta, ed *unicamente* a regolare il Governo Civile.

## OSSERVAZIONI.

Perchè sia evidente ad occhio, o alla semplice lettura che la Costituzione della Repubblica Romana tende tutta, ed *unicamente* a regolare il Governo Civile, convien che quest' occhio sia molto indulgente, e questa lettura molto superficiale. Lo spirito di alcuni Articoli mira evidentemente più in là. Molti degli atti esterni, e molte pratiche della Religione rientrano per necessità negli atti civili; e regolando questi, non si può prescinder da quelli. Sotto il pretesto di non regolare che il Governo Civile non si deve attentare nè alle proprietà, nè agli stabilimenti, nè alle leggi Ecclesiastiche, o riguardarle soltanto nella Categoria Civile. La massima della Costituzione si porta niente men che su questo principio. *La Religione non si ha da opporre in alcuna cosa al Governo Civile*. Perchè non anzi, e con più giustezza il contrario? *Il Governo Civile non si ha da opporre in alcuna cosa alla Religione*. L'Uomo dev' es-

sere prima Religioso che Cittadino, appartenendo prima a Dio che alla Società, ed alla Società solamente in ordine a Dio.

## TESTO.

La Religione, la Chiesa, il Cristianesimo neppure vi sono mai nominati.

## OSSERVAZIONI.

Questa ommissione in una Costituzion fatta per uno stato Cattolico è per ciò solo molto sospetta. Non è questa una prova di quel rispetto promesso dagli occupatori di Roma alla Religion del Paese, nè una prova che ristringendosi al puro Governo Civile non attenti all'Ecclesiastico. Anche non nominando una cosa si può pregiudicare di molto. Il silenzio si usa talvolta per non iscoprire un disegno, che palesandolo potrebbe allarmare, e sconciar dei progetti; nel qual caso è l'effetto dell'artifizio, della malignità, dell'inganno. Questo metodo non è certo nuovo, e l'attuale storia fornisce di molti esempj.

## TESTO.

Ecco dunque chiaro lo scopo di quella Costituzione. Dunque tutte le disposizioni di essa si hanno da intendere unicamente in senso politico, e civile. Voler ad esse appli-

care un senso sacro, ed ecclesiastico è un interpretarle manifestamente fuor di senso.

## OSSERVAZIONI.

Queste ultime conseguenze appoggiate su tali premesse non reggon punto. Non si pretende di dare a codeste disposizioni un senso nè sacro, nè Ecclesiastico direttamente. Sia pur civile, e politico quanto si voglia. Ben si pretende che nella loro generalità assorbano senza limite quanto è di esterno; che non essendovi appunto nessuna clausola in contrario, con tutta la polizia, e civiltà che dimostrano impetano i diritti, e le leggi della Religion, della Chiesa. Molti vedono chiaro lo scopo di quella Costituzione, ma molto diverso da quello che voi asserite; e per disgrazia i Corollarj *di fatto* stanno per loro. Citatene uno che appoggi la vostra opinione.

## TESTO.

Per odio alla Monarchia non si può già intendere l' atto meramente, interno di *aborrirla e detestarla*. Quest' atto non è lecito il farlo.

## OSSERVAZIONI.

In un giuramento Cattolico non basta che per odio alla Monarchia, non si possa inten-

dere l'atto *meramente* interno di aborrirla, e detestarla, quando lo involge, o non lo esclude. Il termine di *meramente* è termine limitativo. Odio è sempre un atto interno un'operazione della volontà, la quale non può portarsi senza peccato sopra un oggetto che intrinsecamente, ed essenzialmente non sia cattivo. Ora quest'atto sicuramente non è lecito il farlo. L'obietto materiale del giuramento son le parole proposte nella formola a giurarsi; e queste parole si hanno a intender nel senso che la commune accettazione lor presta. In caso di doppiezza, o di oscurità si ricorre al contesto, o alla intenzione, se vi piace, del Proponente, non mentale, nè tacita, ma chiaramente espressa, e riconosciura da quel che giura. La parola *odio* non presenta altra idea nella generale accettazione, che di aborrimento appunto, e detestazione, i quali tutti son atti interni, nè v'è doppiezza, od oscurità di sorte alcuna. Qual sia il senso, o l'intenzione della Repubblica nessuno il sà; e convenite voi stesso più basso: *che la Repubblica non ha dichiarato mai con atto pubblico, ed Autentico in qual senso esiga il giuramento*. Dunque o è nel senso obvio della parola, o per lo meno è dubbio; e sul dubbio non si può Cattolicamente giurare. Voi ci assicurate che l'intenzion sua non ha alcun senso cattivo, checchè dicano le sue espressioni. Ma come il sapete, e come il provate? La vostra opinione non è che di un particolare, e non avete

alcun mandato a produrre, che vi autorizzi a parlare in suo nome. E quand' anche lo aveste, il giuramento, in quanto atto religioso non de' giudicarsi se lecito, od illecito in un dato caso dove sia dubbio nè da voi, nè dalla Repubblica stessa, ma sibben dalla Chiesa, che sola è Giudice competente. Il giudizio del Capo visibile della Chiesa consultato da alcuni Vescovi è che la formola è dubbia, e come tale illecita a giurarsi. Converrete coi principj medesimi da voi insegnati che quest' Autorità è di moltissimo peso, e più attendibile assai d' un' opinione privata. Oltrechè l' unione di due cose tanto difformi, quanto Monarchia, ed Anarchia congiunte in forza di quella Copulativa *e* su cui l' odio si porta ugualmente non vi dà egli luogo a dubitare che la vostra interpretazione sia molto arbitraria? Il non accettarsi cambiamento veruno di quella parola *odio*, e l' esigerla puramente, e semplicemente senza neppur l' aggiunta di quella vostra dichiarazione, non vi dà egli nessun sospetto? Ma questa vostra dichiarazione che dice in sostanza per calmar le coscienze sul Giuramento? Dite *che la Costituzione non mira che al Governo Civile*. E così? *che in vigore di questo le sue disposizioni si hanno da intendere unicamente in senso politico, e civile*. E così? *che l' applicar ad esse un senso sacro, ed Ecclesiastico è un interpretare manifestamente fuor di senso*. Qui piano un poco: Il dare alla parola odio il senso di aborri-

mento, detestazione ec. è darle il senso, che la Commune degli Uomini attribuisce a questo vocabolo. Supposto ciò che nessun può negare, la Podestà ecclesiastica avvisa, non fuor di senso, ma molto a proposito, e per dovere che quest' atto ripugnà alla Carità Cristiana. Dunque, voi concludete, che l'odio dovendosi prendere *in senso politico, e civile* non inchiude alcun atto interno di detestazione, ma che vuol dir solamente di non far cosa contraria al Governo stabilito. Qui davvero è il salto, ed un'illazione che non discende dalle premesse. Ch' io odii una Persona, o una cosa in senso politico, e civile, o religioso, l'odio non lascerà d'esser odio per differenti che sieno i motivi che mi vi inducano, non lascierà mai di essere un atto interno portato su un tal dato oggetto per tali dati motivi; e dire altrimenti è sconvolgere tutte le idee, e definizioni delle cose. Oltrecchè le parole della furmola di un giuramento, atto il più solenne, ed augusto che l'Uom possa fare, non si può, o non si deve supporre che sieno messe così all' azzardo senza ponderazione, e motivo. Ora il motivo par chiaro di eccitare un fanatismo, ed un entusiasmo contro la Monarchia, ed il solito linguaggio Democratico, che titola di *Tiranni* tutti indistintamente i Monarchi pare una più giusta dichiarazione del senso, in cui si debba prender quest' odio.

## TESTO.

La Podestà Civile non comanda mai, nè può comandar direttamente atti interni. Essa non cura, e non ha bisogno di questi, i quali neppur può conoscere.

## OSSERVAZIONI.

Io non conosco, nè vedo la pubblica stima, e l'amore de' miei Concittadini, in quanto son atti interni; ciò non ostante mi curo assai di ambedue, e sarà lodevole il fare in guisa di meritarseli. Gli esterni atti da cui si desumono non mi sarebbero oggetti di emulazione, o piacere se potessi sol sospettare ch' essi non sono l'effetto degli atti interni, e sarebbero una verissima buffonata. Se la Repubblica per una stravaganza non li cura, e non ne ha di bisogno, perchè esige ella dunque il giuramento, che necessariamente gli involge? dovendo secondo voi, e secondo tutti la mente, e il cuore esser conformi alle parole. Il giuramento di un Papagallo in tal caso varebbe lo stesso che quello dei Consoli.

## TESTO.

Il Governo Civile cura, ed ha di bisogno degli atti esterni di parole, e di opere; dai quali *soli* dipende la sicurezza, la tranquilli-

tà, il buon ordine, la felicità insomma del Popolo, e del Governo.

## OSSERVAZIONI.

Questa proposizione è male espressa, dacchè così concepita racchiude una detestabile teoria, e può avere una latitudine pericolosa. Ognun sa benissimo che i soli atti interni se non si riducono al pratico, e non si esternano sono insignificanti al bene pubblico, e nulli. Ma ognuno conviene che gli atti esterni se non sono accompagnati dal senso interno della Giustizia, del dovere, e dell' ordine saranno il prodotto di un mero, e vile egoismo il quale non sarà mai di vantaggio, anzi farà molto danno ad una Società qualsivoglia. Quella vostra parola *Soli* torrebbe senz' altro ogni energia derivante dai sentimenti di Religione, di probità, di onore, che non vi influirebbero nè punto, nè poco. Romperebbero ogni catena di ordine tra Dio, e l' uomo, e la Repubblica stessa degli Atei sussisterebbe. Nè gli atti interni, nè gli esterni hanno ad essere soli. Nel primo caso sarebbe l' Uomo inattivo, nel secondo un automa, od un Ateo. Tutti e due vanno congiunti, ed allor si produce la felicità del Popolo, e del Governo.

## TESTO.

Dunque per odio alla Monarchia non può intendersi altro che il non dire, o far cose che tendano a richiamarla, e l'opporsi per quanto è in propria forza a chi tentasse d'introdurla.

## OSSERVAZIONI.

Si può intendere, e per forza delle parole s'intende di fatto tutt'altra cosa. Intendendola nel vostro senso gratuito, ch'io non so se sia quello della Repubblica, e nè dubiterei anzi molto per le ragioni addotte, si risolverebbe nel giuramento ordinario di fedeltà al Governo, a cui niuno ha in contrario. Un Uomo nella sua capacità d'individuo non ha mai dritto di turbar l'ordine legalmente stabilito in una Società; ed è suo *dovere* anche *Religioso* di ubbidire alle Podestà Superiori, anche discole od infedeli, dove questi ordini non si oppongano ai Supremi di Dio, riconoscendo l'Autorità legittima una emanazione della Suprema Podestà di Dio, fonte ed origine di ogni autorità anche civile.

## TESTO.

In questo senso il giuramento di odio ec. è inchiuso nel giuramento di fedeltà alla Democrazia.

## OSSERVAZIONI.

Se è inchiuso, perchè farne un membro della formola a parte con una parola per lo men tanto equivoca, ed allarmar così giustamente le coscienze de' buoni, e timorati Cittadini?

## TESTO.

Chi giura fedeltà, ed attaccamento ad una Repubblica Democratica, necessariamente, ed implicitamente giura odio alla Monarchia, ed Anarchia nel senso esposto.

## OSSERVAZIONI.

*Fedeltà*, e *odio* non sono due vocaboli contradittorii. L' *Infedeltà*, o *tradimento* è il contrapposto del primo, l' *amor* del secondo. Si può detestar ragionevolmente un Governo, ed essergli malgrado questo *fedele*. La detestazione risiede nel sentimento, la fedeltà nell' azione. Questo è il senso della parola *odio* da tutti inteso. Nel senso da voi esposto, in cui trasportate quest' odio dalla sede sua propria dell' animo, in cui nasce, si alimenta, e cresce, alla semplice azione, dichiarandolo un atto puramente esterno, ossia riguardando solo agli effetti, cessa la contraddizione, ma nasce un pleonasmo ridicolo nelle parole seguenti.

## TESTO.

Vero è che giurando odio alla Monarchia si deve aver animo, e proposito vero di non dire, o fare cose che tendono a richiamarla.

## OSSERVAZIONI.

Ciò vorrebbe dire nel vostro senso: che giurando di non dire, o fare cose che tendano a richiamare la Monarchia, o l'Anarchia, si deve aver animo di non dire, o fare cose che tendano, a richiamare la Monarchia, o l'Anarchia, quello che segue appresso bastava.

## TESTO.

Chi giurasse senza avere quest'animo, e proposito vero sarebbe uno spergiuro. Già si sa che nei giuramenti la mente e il cuore devono essere conformi alle parole.

## OSSERVAZIONI.

Aver animo, e proposito vero non son forse atti decisamente interni? La Repubblica che *non cura e non ha di bisogno di atti interni, e che cura ed ha di bisogno degli atti esterni SOLI*; come asserite più sopra, perchè gli ordina dunque? E certo gli ordina esigendo un atto che necessariamente gli inchiude.

## TESTO.

Ma questo giuramento non esclude l'amare con atto interno la Monarchia. Quest'atto interno non è l'oggetto del Giuramento.

## OSSERVAZIONI.

Tutto questo a tenore della strana, e privata vostra definizione.

## TESTO.

*Esame de' tre Articoli della Costituzione.*

Nel titolo XXIV. i primi tre Articoli fanno ad alcuni qualche difficoltà.

## OSSERVAZIONI.

Questi alcuni sono parecchj, ed assai più che non pensate, e questa *qualche* difficoltà è piuttosto assai rilevante, e fondata.

## TESTO.

Nel primo di questi tre pare che si escluda affatto la Podestà Ecclesiastica. Nel terzo pare che si escluda questa medesima Podestà dal censurare, e proibire i libri.

## OSSERVAZIONI.

Male sarebbe che la Costituzion desse luogo a così fatte apparenze in oggetti di tanto rilievo, peggio poi quando all' apparenza si unisce la realtà.

## TESTO.

Ma con qual fondamento si vuol qui *intrudere* la Podestà Ecclesiastica?

## OSSERVAZIONI.

In uno stato dove la Religione Cattolica è riconosciuta, la Podestà Ecclesiastica non è punto *intrusa*. Ella deriva dal Governo della Chiesa stabilito dal suo divino Legislatore, da cui immediatamente riconosce i suoi diritti. Ella non è dunque *intrusa*, vocabolo che si applica alle Autorità non legittimamente costituite, nè riconosciute; ma forma il Governo Spirituale della Chiesa sui membri che la compongono. La Podestà Ecclesiastica ha sempre di tutti i tempi esercitata la pienezza assoluta de' suoi diritti, di cui fu investita da Gesù Cristo tanto nel foro interno, che esterno. Notate che a differenza della Costituzione Romana io non confondo già l' *esterno* col *civile*, dacchè questi due termini esprimono due cose molto diverse. Esterno è tutto ciò, che si ap-

palesa ai sensi; civile è tuttociò, che oltre all' essere esterno è compreso nelle legislazioni, e stabilimenti degli Uomini ridotti a forma di civil. Società. Gli atti esterni non sono sempre atti civili, per quanto gli atti civili sien sempre di lor natura esterni. Tale fu lo stato della Podestà Ecclesiastica ne' primi secoli delle persecuzioni sotto gli Imperadori Pagani. Ma poichè Costantino abbracciò la Cattolica Religione, la Podestà Civile riconobbe, ed accolse i suoi decreti medesimi, perchè in quella parte che necessariamente rientravano negli effetti civili un pieno vigor conseguissero anche da questo capo, e protezione avessero, e difesa. Voi stesso mi insegnerete che a questo fine si presentavano dai Padri agli Imperadori gli atti medesimi de' Concilj, non perchè la Chiesa abbisognasse della Cesarea approvazione per la loro validità, ma perchè nell' Augusto Carattere di Difensori della Chiesa, e Sovrani dell' Impero munendo questi atti della loro autorità, e sanzione fossero più rispettati, ed un effetto sortissero incontrastabile a miglior vantaggio della Cattolica Religione, che si riguardava a ragione dell' Autorità stessa Civile come l' oggetto più reverenda, e più importante della Società, da cui derivava il più forte sostegno alla tranquillità, al buon ordine, ed alla felicità dell' Impero. Da quell' epoca in poi la Podestà Ecclesiastica civilmente riconosciuta, ed ammessa godè sempre nel foro Civile tutta quella riverenza, autorità, e

riguardi che le si competevano, in tutta quella giusta estensione, e rapporti ch' ella potesse avere colle transazioni civili, in cui le sue approvate determinazioni necessariamente rientravano. Questo era pure lo stato della Podestà Ecclesiastica al tempo della occupazion de' Francesi, i quali solennemente promisero di rispettare la Religione, nè attentar cosa alcuna contro di Essa; il che vuol dire ch' ella avrebbe continuato a godere de' suoi diritti, non solo nel foro interno, su cui nè essi, nè alcuna Umana Autorità può arrogarsi alcun potere; non solo degli esterni ch' essi non avrebbero potuto mai proibire in uno stato Cattolico, senza violar direttamente la Religione stessa, e rinnovar forse con loro pericolo le più ingiuste persecuzion dei Pagani, ma de' diritti civili ch' ella da tanti secoli esercitava, senza usare di manifesta ingiustizia, e contro lo spirito della lor promessa medesima. Ed ecco il fondamento sul quale si vuol qui, non *intrudere* ma sostenere l' Ecclesiastica Podestà.

## TESTO.

Per qual ragione si ha da stimar questa come impedita, ed offesa ne' suoi diritti?

## OSSERVAZIONI.

Perchè i diritti civili di cui ella godeva innanzi le vengono impediti, o tolti dall' attuale

Costituzione, la quale nella generalità delle sue espressioni tutto assorbisce quanto v' ha di esterno, e non vi pone alcun limite, o clausola di sorta alcuna.

## TESTO.

La costituzione da Capo a fondo non parla, ed evidentemente non parla se non di cose puramente civili, e non regola se non il Governo civile.

## OSSERVAZIONI.

Fa molto male a non parlarne, e questo silenzio ogni Uomo Cattolico, e di senso il trova lesivo dei Civili diritti della Chiesa, e dannoso in conseguenza, se non alla Religione, intrinsecamente, contro cui le porte dell' Inferno non prevaleranno giammai, secondo l' infallibil promessa di Gesù Cristo, certo estrinsecamente alla sua dignità, rispetto, e ingrandimento; all' edificazion de' Fedeli, che compongono nella Repubblica lo Stato egualmente che la Chiesa, dannoso infine per i mezzi di ben Spirituale che questo silenzio distrugge, e per i scandali che incorraggisce. Questi riflessi in uno Stato Cattolico sono, e devon essere di molto peso. La Costituzione regoli pure il Governo Civile, su cui la Chiesa non ha pretensioni, ma garantisca altresì, se non per convinzion di princip), per obbli-

go almen di promessa la Religione, e la Chiesa in quella giusta estension di diritti di cui godeva. Regoli il Governo Civile, ma non escluda, nè impedisca il Governo Ecclesiastico ne' suoi rapporti Civili. Questo è uno Stato in Stato che non lo distrugge, ma lo avvalora. Gli oggetti delle due Podestà son diversi, ma unite mutuamente concorrono ad afforzarsi.

## TESTO.

Dunque il voler tirare questi due articoli a cose Ecclesiastiche, e a diritti appartenenti alla Podestà Ecclesiastica, è un dare alla Costituzione un senso affatto estraneo al suo scopo, ed un peccare contro la regola fondamentale sopra esposta.

## OSSERVAZIONI.

Gli oggetti compresi in questi due articoli non meno appartengono alla Civile, che all' Ecclesiastica Podestà, onde il considerarli in questo secondo rapporto non è stiratura. La Costituzione non può prescinderne senza violare i diritti della Chiesa. Poichè gli atti civili hanno forza dalla Costituzione, e da lei pur ricevono il lor limite, e il loro effetto, ed è irregolare in genere ogni illegal latitudine che si permetta. Dunque il non ricordarli è escluderli quanto agli effetti civili, e l'escluderli è appunto l'infrazion del diritto, di cui godeva

la Chiesa. Se poi il non menzionarli sia perchè li creda estranei, o li voglia annullati, per rispettarli, o per invaderli, quantunque col suo perchè la Repubblica non ne abbia mai dichiarato nè lo scopo, nè il senso, diducetelo dalle tante cose di fatto, di cui siete pur testimonio, spogliazioni, abolizioni, distruzioni &c., e provatemi poi colla vostra regola fondamentale di supposta intenzione che tutto è giusto, e lecito, e benissimo ordinato, opponendola alla regola mia fondamentale di esperienza, e di fatti.

## TESTO.

Nel secondo di questi tre articoli si dice: che la legge non riconosce i voti Religiosi. Insistendo sulla detta regola ciò vuol dire: che la legge, ossia il Governo civile non presta al suo braccio, nè a favore, nè contro i voti Religiosi; che non se ne impaccia per niente, come di cosa non appartenente a se.

## OSSERVAZIONI.

Il voto Religioso è voto solenne, differente in questo dal voto semplice, in quanto oltre ad essere una promessa fatta a Dio di tal, o tal cosa, il cui obietto sia intrinsecamente buono, e tendente alla perfezion Cristiana, ciò ch'è comune al voto in genere, si fa in fac-

cia alla Chiesa con atto esterno, e colla sua formale approvazione, modificato in quella forma che giudica più opportuna all'adempimento di esso. Queste modificazioni, leggi, istituti dovendo per lor natura confondersi cogli atti civili, è pur necessario che il Governo vi presti il suo braccio, e questo è appunto il sostenere la Religione, di cui questi atti son parte. Il non impacciarsi per niente è contrariarli. La Chiesa ha approvati questi voti Religiosi, o solenni che è lo stesso, approvando altresì quelle forme di vivere sotto a stabilite leggi, da cui risulta il convenevol presidio di ritiro, di orazione &c. per adempirli, e senza cui attesa l' umana fragilità, e le tentazioni frequenti che vi s' incontrano non avrebbe approvato siccome imprudente un tal impegno. Ora l' abolire tutte queste Società legalmente ricevute dallo Stato stesso Civile, cacciarne gli individui a capriccio della cupidità, invader le loro proprietà, tor loro in gran parte tutti questi ajuti essenziali ai lor voti; obbligarli a tornare, per vivere, nella dissipazion, nel tumulto, in mezzo alla corruzione, ed ai cattivi esempj, da cui si eran sottratti; toglier loro in una parola lo stato della loro professione, stato da Essi abbracciato coll'approvazione non pur della Chiesa, ma del Governo stesso Civile, è egli questo un non impacciarsene per niente? un non prestare il suo braccio, nè in favore, nè contro? Me ne appello anche al solo buon senso, non che al Vostro,

che in queste materie dev' essere più illuminato, e più fermo.

## TESTO.

Difatti il voto non appartiene punto alla Podestà Secolare, ma all' Ecclesiastica solamente.

## OSSERVAZIONI.

Non appartiene alla Podestà Secolare in quanto è voto. Questo riguarda solo la Chiesa, essendo l'obietto tutto Spirituale. Gli effetti civili però riguardan la Chiesa, che deve giudicarne della convenienza, e riguardano il Governo Civile, che in uno Stato Cattolico, e promesso di mantener tale, non solo non deve ignorarli, ma deve prestarvi la sua assistenza a garantirli; Senzacchè il rispetto alla Religione sarebbe illusorio. A questo conto la Repubblica potrebbe promettere di mantenere egualmente il Gran Kan de' Tartari, e la Religion mussulmana, dacchè *non vi si impaccia per niente, nè presta il suo braccio in favore, nè contro*.

## TESTO.

Gli obblighi che risultano dai voti Religiosi verso Dio sono materia, sulla quale ogni

individuo provvederà alla sua coscienza secondo gli insegnamenti, e le leggi della Chiesa.

## OSSERVAZIONI.

Va benissimo; ma la Podestà Secolare non impedisca i mezzi, con cui questi obblighi sono stati incontrati, e ch' ella stessa avea riconosciuti, e protetti fin qui.

## TESTO.

Sussistevano i voti Religiosi dei consigli Evangelici nei primi secoli della Chiesa, senza che i Regnanti Pagani li riconoscessero.

## OSSERVAZIONI.

Voti Religiosi, in quanto lo spirito di essi appartiene alla Religione, ossia Voti semplici sussisterano, non ha dubbio, nella Chiesa di Dio fin da principio, dopo il consiglio formale insinuato dall' Uomo Dio, siccome un mezzo di perfezione. Ma voti Religiosi, cioè *solenni*, e in quel modo che s' è più sopra esposto non esistevano sotto i Regnanti Pagani. Non fu che da S. Basilio nella Chiesa Greca, e da S. Benedetto nella Latina che questi Voti solenni ebbero la loro origine, e dalla Chiesa Cattolica la loro approvazione. Questa è una prova di fatto delle giustissime, viste che ho già accennate, per cui la Chiesa

così, e non altrimenti s'è indotta ad approvarne la solenne emissione.

## TESTO.

Sussistono anche oggidì nei Paesi dei Gentili, nello stato del Turco, dei Protestanti, che non li riconoscono.

## OSSERVAZIONI.

Un bel elogio in vero di questa vostra Costituzione sedicente Romana di mantenere in uno stato Cattolico la Religione, mentre più che il gran Signore non faccia nel suo Impero! E di non prestarvi più braccio di quel che farebbe il Gran Mogol, o l'Imperador del Giappone ne' suoi Dominii!

## TESTO.

Quel terzo articolo dice ancora di non riconoscere alcun impegno contrario ai diritti dell'Uomo. La cosa è giusta. Tali impegni sono nulli di lor natura, quando si oppongono a quei diritti, ai quali l'Uomo non può rinunziare.

## OSSERVAZIONI.

A non confonder le idee con termini, da di cui accettazione generalmente è presa in un-

senso non ben definito, comincian, se vi pare, da una definizione appunto precisa del vocabolo stesso. *Gius*, e *diritto* sono termini che una relazione inchiudono a un' altra cosa. L' etimologia del primo vien chiaramente da *Jubeo*. Il secondo nella sua metafara esprime un'altra cosa, a cui si riporta, dacchè dritto, e storto sono vocaboli relativi di posizione. L' autorità, e il potere sono in Dio solo, e però solo può assolutamente comandare, ed è la sola misura di ogni diritto, a cui ogni altro si rapporta. Quindi troverete che gli altri termini astratti di Giustizia, di Rettitudine ec. hanno la stessa etimologia, perchè hanno l' istesso principio. Ciò posto: La Giustizia, la Rettitudine, il Gius, il Diritto degli Uomini è tale, in quanto è d' accordo, e non diverga da quanto Dio ha stabilito colla sua legge naturale indita negli Uomini, o rischiarata dalla Rivelazione. Diritto adunque nel senso che communemente si prende di autorità assoluta, indipendente su qualche cosa, non esiste nell' Uomo se non in quanto si uniformi alle ordinazioni di Dio, e non altrimenti. Restano all' Uomo le *facoltà* e i *doveri*, voci che esprimono, senza pericolo nell' intelligenza, la libertà di fare, o non fare una cosa, della quale Egli deve usare a norma che la Giustizia, la legge, o in una parola Dio comanda. Se questa giusta definizione si fosse attesa, non ne sarebbe venuta la confusione assai ordinaria del vero senso della parola *diritto*

ti. Quali sono dopo ciò *gli impegni contrarj al diritto dell' Uomo?* Nessun altro, rispondo, che il peccato, o l'infrazion delle leggi divine, giusta quel, che s'è detto. Qual è quel *diritto*, ossia autorità ricevuta, a cui l'Uomo non può *rinunziare?* Quella che rinunziandola farebbe cosa contraria agli ordini supremi di Dio. In questo senso non ha dubbio *la cosa è giusta*. Cosa possiate intendere differentemente da questo noi sapreì certo. Vedo io bene quel che gli Autori della Costituzione intendono, e dal filosofico lor dizionario lo capirete Voi pure, che non ne fanno sicuramente un segreto. Ma comunque sia io non amo gerghi capziosi, e però definisco il più chiaramente che posso quello che intendo.

## TESTO.

Quando l'Uomo ha qualche diritto al quale può rinunziare, p. e. un diritto a qualche eredità, allora l'impegno rinunziabile non è contrario ai diritti dell'Uomo.

## OSSERVAZIONI.

Permettetemi ch'io vi faccia osservare che quest'esempio è mal applicato, e inchiude una distinzione non ben esatta. L'eredità è un diritto che suppone una legislazione, così come questa suppone una società. In vigor delle leggi naturali che è quanto dire in vigore del-

le leggi che Dio ha prescritte, l'Uomo ha dei diritti, che però si chiamano *Naturali*. L'Uomo poi nella capacità di membro della Società ha in vigor delle leggi parimente altri diritti, che diconsi però *Sociali*. La fonte di questi diritti, o Autorità è sempre la legge, la general di Natura nel primo Caso, la particolare Civile nell'altro. Diritti però sono sempre dell'Uomo in ambedue i casi, i primi nell'ordine di Natura, i secondi nell' ordine Sociale.

## TESTO.

Mi si dirà che taluno potrebbe dare ai detti articoli, o ad altri della Costituzione un senso non ammissibile, salva la coscienza. Rispondo che questo sarà il senso de' Particolari, sarà un senso falso, sarà estraneo alla Costituzione.

## OSSERVAZIONI.

Chi vi desse questo senso avrebbe Egli torto? Il senso de' Particolari quando è appoggiato ad argomenti validi ha tutto quel peso che vi dan le ragioni dedotte, nè sarà mai senso falso, se falso, e mal fondato non è il raziocinio. Non avrà tutt'al più un carattere di infallibilità, nè formerà in certi casi prova legale, ma non sarà per ciò falso perchè sia un senso de' Particolari. Estraneo poi sarà al-

la Costituzione, dove chiaramente si veda ch' Ella esprime tutt' altre intenzioni. L'argomento del suo silenzio vi par egli che provi molto? Prova che non se ne raccoglie nulla. E questo silenzio accordandolo ai fatti non farebbe didurne con più motivo il contrario?

## TESTO.

Giurate Voi forse sul senso dei particolari, sulle interpretazioni arbitrarie?

## OSSERVAZIONI.

Dunque non si può giurare sulla vostra parola, che vorebbe dare alla formola del giuramento un senso cattolico, dedotto dalle intenzioni della Repubblica, che non ha mai dichiarato in che senso prenda quelle parole che nella commune accettazione degli Uomini suonan tutt' altro. Voi non siete che un Particolare, senz' alcun carattere di definitor delegato, e la vostra interpretazione non è che arbitraria, perchè non v'è ragione plausibile che la appoggi.

## TESTO.

Voi giurate, e giurar dovete sul senso naturale, necessario, unico della Costituzione, e fissato chiaramente da tutto lo scopo e da tutto il tenore della medesima. . . . . .

OSSERVAZIONI.

Dunque assolutamente per ciò stesso non devo giurare. Il senso naturale si ricava dalle parole. Queste presentano un'idea anticristiana. Il senso necessario, e unico della Costituzione nol posso neppur ricavar dal contesto, non ne parlando ella del tutto. Il suo spirito non lo vedo, o deducendolo dai fatti il vedo cattivo. Lo scopo, e tenor suo, su cui volete fissar questo senso qual è? di non imbarazzarsene nè punto, nè poco, come di cosa ch' ella non cura, e che cerca indirettamente di imbarazzar, o distruggere più che può. E con tali premesse volete ch' io dica che l'intenzion sua è buonissima, e giuri francamente senz'altro? Io confessso che questa logica non è a mia portata.

# TESTO.

Affinchè meglio s'intenda questa risposta esaminiamo una Dottrina di S. Agostino.

Nella lettera ad Alipio ( 125 Numero 4 Edit. Maur. ) consultato il S. P. sopra certo giuramento che si esigeva, pianta questa regola colle seguenti parole " Illud sane rectissime dici non ambigo, non secundum verba jurantis; sed secundum expectationem illius, cui juratur, quam novit ille qui jurat, fidem jurationis impleri ". Dunque il giuramento esatto da altri si fa non in quel senso che por-

ta, o può portare la materialità delle parole "secundum verba jurantis " ma secondo il senso inteso da quello che esige il giuramento " sed secundum expectationem illius, cui juratur " senso che sia BEN NOTO a chi presta il giuramento " quam novit ille qui jurat " E questa è regola certissima " Illud sane rectissime dici non ambigo ".

## OSSERVAZIONI.

Un certo Piniano uomo assai ricco era venuto ad Ippona per fare una visita a S. Agostino. Or mentre Egli stava in Chiesa ai divini uffizj, il Popolo che ben sapeva di qual ricchezza Egli fosse pensò che se Egli preso avesse gli ordini sacri, a cui pareva inclinato, aggregandosi al Clero d' Ippona, moltissimo vantaggio avrebbe ritratto dalle limosine di un Uomo così facoltoso. Questo pensiero circolò rapidamente, e fermentò a segno, che fattosi un vero tumulto il richiesero ad alte voci per uno de' loro Preti, e l' istanza fu sì indiscreta, che nol lasciarono di lì partire, se non giurava che al caso ch' Egli avesse mai consentito di prendere gli ordini sacri, gli avrebbe presi nella Chiesa d' Ippona, per servire la quale importava di corollario la residenza in quel luogo. Ebbe un bello schermirsi il buon Piniano, tutto fu indarno, e dovette ad ogni conto per levarsi di arresto promettere con giuramento di soddisfarli. Ad Albina Sorella di

Piniano, che un Figlio avea, ed una Figlia increbbe moltissimo questa promessa giurata, in vigor della quale il Fratello veniva ad abbandonar la sua Patria, e Lei privava non meno dei Figlj di que' soccorsi che forse ne ritraeva, rimproverando assai gl' Ipponesi, i quali volendone alla sua roba aveano gli usata simile violenza. Sosteneva Ella per tanto che un il giuramento forzato non doveste tenere per verun conto, e trovar pretendeva nella risposta del Fratello un senso, che dalle pretensioni lo svincolava degli Ipponesi. Il Santo Vescovo consultato su questo caso, dopo avere da se allontanato, e dal suo Clero ogni sospetto di avarizia, o di collusione, col Popolo, risponde ad Alipio con moltissima, precisione: che essendo il giuramento di sua natura così sacrosanto, nè avendo l' obietto che si proponeva niente che lecito non fosse, e commendabile, la violenza usata non era di tal carattere che lo annullasse. Quanto poi alla sottigliezza con cui volevasi spiegar quel, *si* detto stando alle sue parole materialmente, soggiunge: che non potendo Piniano ignorare il vero senso, e tutta l' estensione della richiesta del Popolo, il suo consenso dato, e la promessa fatta doveva spiegarsi appunto dalla proposta, di cui Egli evidentemente sapeva il significato. Che era quanto dire, che il, contesto senza ristrizioni mentali dichiarava abbastanza il senso del giuramento. Riflettete quì, di passaggio che non si trattava di una formo-

la concepita da determinate parole, le quali il Santo Dottore avrebbe certo preteso che fosser chiare, e senza ragionevoli equivoci; perchè in altro caso ne avrebbe esatta una formal spiegazione, o vi avrebbe aggiunta tal dichiarazione nell' atto di fare il giuramento, che mettesse in evidenza il senso in cui giurava. Ritenete però sempre in tutti i casi ben ferme quelle sue essenziali parole *quam novit ille qui jurat* senso che sia BEN NOTO a chi presta il giuramento.

## TESTO.

- Chi esige il nostro giuramento? La Repubblica Romana, non i particolari.

## OSSERVAZIONI.

Dite con più esatezza la Repubblica Francese per mezzo di alcuni particolari da Lei nominati, e istallati a far la figura di Autorità costituite in Roma, ch' ella in vigor della sua Occupazione (malgrado la sua rinunzia promulgata alla buona Gente che volesse pur crederle) seguita a dirigere, e comandar da Sovrana, mentre la Repubblica Romana, che è formata dall' aggregazione degli Individui ossia dal Popolo, è stata sempre passiva, e non ne sa nulla.

## TESTO.

Qual è il senso ben noto della Repubblica? Non altro che il senso medesimo della Costituzione, che ci si presenta a giurare.

## OSSERVAZIONI.

Qui si fa un giro vizioso. Il senso della Repubblica è il senso della Costituzione, e il senso della Costituzione è il senso della Repubblica. Qual Repubblica? La Commandante di fatto, o la Commandata? Prendete pur quella che più v'aggrada. *La Repubblica*, dite più sotto *non ha mai dichiarato con atto pubblico, ed autentico in qual senso esiga il nostro giuramento presentandoci la Costituzione*. *La Costituzione* poi, dite più sopra, *non parla, ed evidentemente non parla se non, di cose puramente civili*. Se tutte e due tacciono cosa debbo capirne? Come dunque il senso è ben noto?

## TESTO.

La Repubblica non ha dichiarato mai con atto pubblico, ed autentico in qual senso esiga il nostro giuramento, presentandoci la Costituzione. Dunque non vi può essere altro senso legittimo, e notorio, se non quell' unico, che risulta dalla Costituzione medesima.

## OSSERVAZIONI.

Siamo sempre da capo. Che senso può risultare da una Costituzione che non parla, ed evidentemente non parla da farmi neppur sospettare che per la parola *odio* che tutti intendono per detestazione, e aborrimento, ella mo' intenda solo l'azione esterna di parole, e di fatti, ed escluda ogni atto interno necessariamente compreso, sia nell'odio, sia nell' attaccamento? Ella non ha bisogno, nè cura questi atti interni, per quanto mi dite, mentre poi li commanda, commandandomi un giuramento, atto che necessariamente gli inchiude. Come credere che ne' varj articoli che mi fan urto, come contrarj alla Podestà Ecclesiastica, ella non abbia nessun' intenzione irreligiosa, per la ragione stessa, voi dite, che non ne parla, quasi anche tacendo non si possa pregiudicare, e il suo silenzio contradetto dai fatti pubblici sia effetto piuttosto di riguardo, che di non curanza? E dopo ciò concludete.

## TESTO.

Ora in questo senso il giuramento è lecito, come già si è provato. Se le particolari persone, anche in molto numero daranno un'altro senso, e cattivo, questo sarà un' opinione, una stortura, un error degli individui, che rigetteremo, e impugneremo.

## OSSERVAZIONI.

Particolari persone, anche in molto numero, e maggiore di quello che forse credete, vi danno quel senso che le parole nella commune accettazione ricevono, e se questo senso è cattivo tal sia di loro che le hanno ordinate, e non di chi le valuta per niente più di quello che dicono. La quale opinione non è una stortura, nè un errore, altrimenti, ma il risultato naturale della espressione della formola. Dalla qual maniera d' intendere i vocaboli niuno può con ragione scostarsi senza una evidenza in contrario. Rigettate, e impugnate pure in buon ora, ma producete sopra tutto quell' *evidenza* che non avete prodotta fin qui, e che nessuno in forza de' vostri argomenti ritrova.

## TESTO.

*Massima Generale.*

Ma perchè i cervelli degli Uomini sono tanto differenti, che le ragioni, le quali pajono evidenti a molti, pajono sofismi ad altri, tentiamo un' altra strada a provar lecito il nostro giuramento.

## OSSERVAZIONI.

Io sono sinceramente in questo numero, e trovo moltissimi del mio avviso medesimo nel caso contratto.

## TESTO.

E' massima generale insegnata da tutti come certissima, ed anche necessaria nel Governo, sì Ecclesiastico, che Secolare, doversi ubbidire ai Superiori nei casi dubbj, purchè non si conosca manifesta ingiustizia, e peccato nelle cose comandate. Supponiamo dunque che taluno dubiti se si possa, o nò far lecitamente il nostro giuramento, giacchè non credo esservi alcuno, il quale conosca in esso manifesta ingiustizia, e peccato. Il così dubitante non potrà fare il giuramento spontaneamente, e facendolo peccherà.

## OSSERVAZIONI.

Il nostro dubbio non è ridotto a dimostrazion geometrica, ma ha una certa evidenza morale forte di molto, e ragionata, e fondata più che non si vorrebbe. Quest' ultima vostra sentenza è innegabile, e a questa ci atterremo, se la Repubblica, o la Costituzione non si spiegan più chiaro.

## TESTO.

Ma quando dai Superiori gli venga comandato di farlo, allora entra la massima sicurissima che nei casi dubbiosi si deve ubbidire; e su questa massima formandosi Egli un fermo dettame di coscienza farà il giuramento lecitamente. Si conchiude dunque ec.

## OSSERVAZIONI.

Il giuramento è atto puramente religioso, e non civile. Un Governo Civile che riconosce Dio, e la Religione è conseguente in esigerlo in certi casi, ed è tacitamente riconoscere che i principj religiosi son quelli, che più di ogn'altra cosa afforzano le Umane Istituzioni. Ma il Superiore, e il Giudice negli atti religiosi chi è? Il Governo Generale, o la Chiesa? Qui stà il punto, e Voi certo mi insegnerete che *la Chiesa sola*. Attenendomi dunque alla vostra massima generale applichiamola se vi piace, e ricapitoliamo in breve. Mi vedo proposta una formola a giurare, le di cui parole prese nella generale accettazione contengono un senso anticristiano: Non si permette giurando ch'io faccia veruna dichiarazione che esterni più chiaro un senso Cattolico, su cui determinare il mio giuramento, ma si vuole che puramente, e semplicemente si ritenga la formola com'è proposta. La Re-

pubblica, e la Costituzione sul loro senso son mute. I fatti parlano incontrario di questo silenzio che si vuol di rispetto. Il Capo Visibile della Chiesa dice che tal formola è dubbia. Sul dubbio un Uomo non può lecitamente giurare; Dunque non posso giurare. Ecco la conseguenza che ne deriva.

*F I N E.*